

Decisione n. 64 del 30 dicembre 2022

OGGETTO: Sig.ri (OMISSIS) per il tramite dell'Avv. (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25, comma 4 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e ricorso ex art. 5, commi 7 e 8, D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni (202215665).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO in particolare l'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, il c.d. “accesso civico generalizzato” che si sostanzia nel “diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”;

CONSIDERATO che l'accesso civico generalizzato ha lo scopo di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;

VISTA la nota trasmessa via pec in data 14/12/2022, acquisita il 15/12/2022 al protocollo n. 1988, con la quale i Sig.ri (OMISSIS), per il tramite dell'Avv. (OMISSIS), hanno chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., il riesame del diniego tacito formatosi sull'istanza inviata dagli istanti, per il tramite del medesimo avvocato, in data 19/04/2022 al Comune di (OMISSIS), volta ad ottenere la seguente documentazione:

- 1) Ordinanza Sindacale del Comune di (OMISSIS) n. 9 del 24/01/2017, con cui si è disposta la requisizione dei lotti e delle strutture insistenti nel campus universitario;
- 2) Ordinanza Sindacale del Comune di (OMISSIS) n. 31 del 29/06/2021, con cui si è prorogata la requisizione;
- 3) Ogni successiva Ordinanza Sindacale con cui si sia prorogata la requisizione stessa;
- 4) Atto di liquidazione dell'Area Tecnica del Comune di (OMISSIS) n. 45 del 27/04/2018;
- 5) Atto di liquidazione dell'Area Tecnica del Comune di (OMISSIS) n. 3 del 7/01/2020;
- 6) ogni successivo Atto di liquidazione per l'indennità di requisizione di che trattasi in favore della Curatela Fallimentare (OMISSIS) e della famiglia (OMISSIS) per il periodo posteriore al 31/12/2019;
- 7) tutti gli ordinativi di pagamento disposti dal Comune di (OMISSIS) per indennità da requisizione a partire dall'anno 2017 incluso e sino a tutt'oggi;



Il Difensore Civico

CONSIDERATO CHE in data 20/09/2022, gli istanti, per il tramite dell'avvocato (OMISSIS), hanno presentato nuovamente l'istanza di accesso documentale e contestualmente di accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della Legge 241/90, in caso di diniego, espresso o tacito, le richieste di riesame vanno presentate al Difensore Civico competente, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dallo stesso diniego;

CONSIDERATO CHE il termine decadenziale di trenta giorni, decorrente dall'adozione dell'atto o dallo spirare del termine per provvedere (previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 per l'accesso documentale e dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013 per l'accesso civico) è applicabile anche all'accesso civico generalizzato;

CONSIDERATO che sulla istanza di accesso del 19/04/2022, presentata dagli istanti al Comune di (OMISSIS) rimasta priva di riscontro nei 30 giorni successivi, si è formato il silenzio - rifiuto in data 19/05/2022, non assumendo alcun rilievo la seconda istanza presentata in data 20/09/2022;

CHE, nei termini di legge, la richiesta di riesame del denegato accesso avrebbe dovuto essere presentata a questa Difesa Civica nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal 19/05/2022;

CHE il ricorso avverso la mancata adozione di un provvedimento espresso, da parte del Comune di (OMISSIS), entro il 20/10/2022, avrebbe dovuto essere presentato, a questa Difesa Civica entro il 19/11/2022;

CHE, pertanto, le istanze di cui trattasi sono inammissibili perchè presentate oltre i termini fissati dalla legge;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l'istanza di riesame del denegato accesso documentale e avverso il denegato accesso civico generalizzato presentata dai Sig.ri (OMISSIS) per il tramite dell'Avv. (OMISSIS), volta ad ottenere copia della documentazione specificata in premessa è **inammissibile** in quanto presentata oltre i termini prescritti dalla legge;
- la presente Decisione è comunicata all'Istante.

Il Difensore Civico Regionale
Giandonato Morra

REGIONE
ABRUZZO



Il Difensore Civico